REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al **n. 60786** del Registro di Segreteria promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli Avvocati Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giannico Giuseppina (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e Sebastiano Caruso (avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello;

contro

OMISSIS (c.f. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale in allegato alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Raffaele De Girolamo (avvraffaele.degirolamo@pecavvocatifrosinone.it) e Silvia Morini (avvsilvia.morini@pecavvocatifrosinone.it)

avverso

la sentenza n. 302/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 14 aprile 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 giugno 2026, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellante e l'Avv. Silvia Morini per l'appellata.

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda promossa dall'odierna appellata ed ha riconosciuto al pensionato il diritto alla perequazione piena dell'indennità integrativa speciale (IIS) sulla pensione di reversibilità.

Con atto depositato in data 12 maggio 2023, il soccombente Istituto previdenziale ha interposto gravame avverso la sentenza, deducendo plurimi motivi di censura:

1) "*violazione dell'art. 1 comma 41, della legge n. 335/1995 e mancata applicazione del principio di diritto reso dalle Sezioni Riunite di codesta Corte n. 7/2009/QM*".

Secondo l'appellante erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto

che gli aumenti perequativi non costituiscano "miglioramenti" che devono essere riassorbiti ex art. 1, comma 41, l. 335/1995. In tal senso militerebbero la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 7/2009 e la giurisprudenza contabile consolidata.

2) "*violazione dell'art. 101 comma 3 del codice di giustizia contabile e dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto*".

In via subordinata, si rileva che la sentenza di prime cure non accennerebbe in alcun modo all'eccezione di prescrizione parziale del diritto, tempestivamente sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione in primo grado e che si ripropone in appello.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con rivalsa delle spese di lite.

Con memoria depositata in data 27 maggio 2026 si è costituito in giudizio l'appellato che ha preliminarmente eccepito il mancato deposito da parte dell'Inps nel giudizio di primo grado della documentazione relativa alla situazione pensionistica del ricorrente, nonostante ne fosse stato onerato con decreto del Giudice del 9 novembre 2020 e malgrado la richiesta di un termine avanzata dallo stesso Istituto nella memoria di costituzione. Pertanto, il comportamento processuale dell'Inps avrebbe impedito all'attuale appellato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

In ogni caso, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello INPS sia perché del tutto nuovo in relazione alla norma invocata (la cui applicabilità sarebbe stata espressamente negata dallo stesso

Istituto in primo grado) sia perché si tratterebbe di profili che investirebbero il fatto (la cui cognizione sarebbe preclusa in appello), sia infine perché sarebbero motivi generici e senza adeguato supporto probatorio. In ogni caso l'appello sarebbe infondato nel merito: per le pensioni anteriori al 1995 l'IIS doveva essere autonoma e separata per cui non sarebbe applicabile neppure il riassorbimento in base alla legge n. 335/1995; per tali ragioni doveva essere corrisposta integralmente e perequata nel tempo. Invoca a proprio favore la giurisprudenza secondo cui il riassorbimento varrebbe solo per la pensione base e non per l'IIS (quale assegno accessorio). Invoca, inoltre, il precedente giudicato, in quanto la stessa Sezione territoriale, con la sentenza n. 1125 del 2010 aveva già riconosciuto il diritto all'IIS in misura piena e quindi l'INPS non avrebbe potuto limitarlo successivamente. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, ne eccepisce l'infondatezza in quanto già implicitamente respinta e comunque interrotta da numerose richieste del pensionato.

Conclude per il rigetto del gravame e la refusione delle spese di lite.

All'udienza odierna, l'avv. Giannico ha contestato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla controparte, chiarendo che la richiesta dell'Inps riguarda la corretta applicazione della norma invocata e che si tratta di una mera difesa; nel merito, l'avvocato ha richiamato la giurisprudenza della Seconda Sezione, e in particolare la sentenza n. 666/2018; riguardo alla prescrizione, ha evidenziato la mancata pronuncia del GUP sull'eccezione ritualmente

e tempestivamente sollevata; ha concluso come da atti. L'avv. Morini, replicando a quanto affermato dall'avvocato dell'Inps in merito all'inammissibilità del gravame, ha fatto notare che l'applicazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 presupporrebbe che si valuti se la pensione del sig. OMISSIS sia più favorevole di quella liquidata in base alla legge 335/1995, ma ciò consiste in un accertamento di fatto, precluso in questa sede. Inoltre, l'avvocato ha segnalato che l'Inps, in primo grado, avrebbe ignorato il provvedimento istruttorio del 9/11/2020, omettendo di depositare la documentazione richiesta e così impedendo all'odierno appellato di esercitare completamente il proprio diritto di difesa; pertanto, il motivo di gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 193 c.g.c. e dell'art. 170 c.g.c. Quanto poi all'ulteriore motivo di inammissibilità, esso consiste nella mancanza di specificità dei motivi di gravame, poiché l'atto di appello si limiterebbe a un generico e inconferente richiamo alla sentenza Sez. riun. n. 7/2009 senza considerare che tale pronuncia verterebbe su un oggetto completamente diverso, in quanto, pur riconoscendo che gli aumenti perequativi sono miglioramenti riassorbibili, applica questo assunto alla pensione base, non all'indennità integrativa speciale, che rappresenta un assegno accessorio (e, a sostegno di questa tesi, l'avvocato cita anche la sentenza Sez. III centr. app. n. 184/2024 che avrebbe chiarito la portata della pronuncia nomofilattica). Nel merito, secondo il difensore dell'appellato, l'appello sarebbe completamente infondato, poiché, come affermato dalla ormai granitica giurisprudenza,

l'indennità integrativa speciale non può risentire del riassorbimento, dovrebbe essere corrisposta in misura intera in quanto assegno accessorio e separato mentre la citata sentenza Sez. II centr. app. n. 666/2018, non farebbe affatto riferimento all'indennità integrativa speciale. Con riguardo alla prescrizione si è riportato alle deduzioni contenute nella memoria di costituzione; ha concluso come da atti. La causa è, quindi, passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.L'appello non è fondato e non merita accoglimento.

2.Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità in quanto, come da granitica giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, il requisito della specificità dei motivi di appello non va inteso in senso formalistico. Sostanzialmente si richiede che nell'atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le argomentazioni della sentenza impugnata e i riferimenti critici agli specifici contenuti argomentativi della stessa, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno ne riporti, analiticamente, i passaggi argomentativi, quando l'appellante abbia esposto la sua doglianza in modo incompatibile con l'argomentazione complessiva (Sez. II app., sentenze nn. 195, 250, 265, 353 e 398 del 2023; n. 373/2022; n. 151/2025). L'appello in esame è sufficientemente corredato dei

riferimenti in fatto e in diritto, con rinvii alla giurisprudenza contabile posta a supporto delle singole doglianze, sicché può ritenersi assolutamente idoneo a superare il vaglio di genericità dedotto dall'appellato.

3. Parimenti non possono trovare ingresso gli ulteriori profili di inammissibilità dedotti dal OMISSIS, in quanto le censure veicolate dall'INPS appellante attengono a questioni di diritto, il cui esame è non solo consentito in sede di appello ai sensi dell'art. 170 c.g.c. ma è altresì pregiudiziale rispetto all'eventuale necessità di ulteriori accertamenti di fatto che competono al giudice di prime cure.

4. Venendo pertanto al merito delle doglianze, l'oggetto della controversia è il diritto del titolare di una pensione di reversibilità a conseguire l'indennità integrativa speciale quale assegno separato in misura intera e senza assorbimento ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. Orbene, il signor OMISSIS risulta titolare di pensione indiretta Inps (Gestione ex Inpdap) n. iscr. 14107737 dal 29 novembre 1990; a seguito della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.1125/2010, la Direzione territoriale provvedeva nell'agosto 2010 a liquidare sul trattamento indiretto n. iscrizione 14107737Z1 l'indennità integrativa speciale (non corrisposta nel periodo di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa se non nella misura del minimo Inps) e la 13° mensilità con decorrenza dal 10/4/1998 al 28/12/2003. Dalla data del pensionamento diretto avvenuto il 29/12/2003 l'Inpdap (ora INPS) provvedeva a concedere (oltre alla

13a mensilità) l'IIS sui ratei di pensione maturati dal 30/12/2003. In primo grado il giudice unico ha accertato che, tuttavia, l'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità è stata corrisposta (con decorrenza dal 10/4/1998) in poi in misura non intera, bensì bloccata (euro 495,52), in applicazione dell'art. 1, comma 41, cit.

Risulta, in definitiva, chiarito che la vicenda si snoda lungo un doppio binario interpretativo, in quanto da un lato il pensionato si è visto riconosciuto, in sede di ottemperanza alla sentenza n. 1125/2010 della Sezione territoriale, il diritto a conseguire la liquidazione della IIS in misura intera sulla pensione di reversibilità in costanza di retribuzione (come da documentazione in atti), dall'altro ha chiesto in questa sede di vedersi riconoscere il diritto a conseguire la medesima IIS in misura intera con esclusione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 41 cit.

Come- è noto, l'art. 1, comma 41, della legge 335/95 stabilisce tra l'altro che "*gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiano, nei limiti di cui all'allegata tabella F. .... Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con-riassorbimento sui futuri miglioramenti*". La legge n. 296, del 27 dicembre 2006, ha fornito (all'art.1, co. 774) l'interpretazione autentica di detta disposizione nel senso che "*(...) per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della l. 335/1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'I.I.S. già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del*

complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità".

La norma sopravvenuta è stata oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale che (con sentenze n. 74/2008, n. 228/2010, n. 120/ 2011) ha dichiarato sempre non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rilevando la ragionevolezza di interventi legislativi di natura interpretativa, basati anche su una soltanto delle possibili letture del testo originario. Nella stessa ottica è stato ritenuta non irragionevole per contraddittorietà l'abrogazione – ad opera del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 – del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, "*giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione*" e, in tale direzione, è stato invocato il successivo comma 775 (a mente del quale "*Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici*"), con il quale "il legislatore [...] *ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato*". Si tratta, tuttavia, di un formante giurisprudenziale che si è sviluppato in ragione del contenzioso relativo alla portata retroattiva dello *jus superveniens* e, dunque, della necessità di

chiarire che il "conglobamento" della indennità integrativa speciale nei trattamenti pensionistici pubblici per le pensioni di reversibilità liquidate dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, per come interpetrato dalla legge n. 296/2006, è compatibile con il quadro costituzionale di riferimento, almeno nel caso in cui si verificasse il cumulo con trattamenti retributivi, mentre, in caso di plurimi trattamenti pensionistici tutti liquidati anche 1995, non sussiste il diritto al cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS (SS. RR. n. 1/QM/2009).

Dal breve *excursus* sopra esposto è palese che la giurisprudenza maturata all'indomani della legge n. 335 del 1995 e soprattutto dopo la legge di interpretazione autentica n. 296 del 2006 non ha in alcun modo investito il diverso profilo, oggi in esame, sul diritto del titolare di un trattamento pensionistico di reversibilità liquidato con indennità integrativa speciale in misura intera (ante 1995), nel periodo in cui ha percepito il trattamento retributivo e, dopo, in costanza di altro trattamento pensionistico diretto, nella misura dell'integrazione al minimo, a vedersi attribuita la perequazione come sancita dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 503/1992.

5. Su tale specifica questione, il Collegio ritiene di conformarsi ai precedenti citati dall'appellato. Non v'è dubbio che le Sezioni riunite con la pronuncia n. 7/2009/QM hanno chiarito che il riassorbimento ex art. 1 comma 41 cit. è funzionale al processo di omogeneizzazione del "*trattamento pensionistico a favore dei*

superstiti" del pensionato INPDAP, rispetto all'analogo trattamento previsto "*a favore dei superstiti*" del pensionato INPS (v. art. 1, comma 41, primo periodo) e costituisce lo strumento tecnico per ricondurre gli importi eccedenti i limiti di cumulo del trattamento di riversibilità con i "*redditi (propri) del beneficiario*", quali fissati dalla tabella F allegata alla l. n°335/1995, entro tali limiti (v. art. 1, comma 41, terzo ed ultimo periodo)», concludendo che "*Gli aumenti perequativi previsti dall'art. 11, comma 1, del d. l.vo n°503/1992 costituiscono miglioramenti da considerare ai fini del riassorbimento disposto dall'art. 1, comma 41, ultimo periodo della l. n°335/1995".*

Ma proprio in forza della natura autonoma ed accessoria, la IIS si sottrae all'applicabilità di tale disposizione e rimane assoggettata al regime suo proprio rinvenibile nell'art. 11 comma 1 cit.

La prevalente giurisprudenza di appello ha infatti ridimensionato la portata applicativa del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 7/2009/QM, affermando a più riprese che soltanto la pensione-base, e non anche la voce I.I.S., possa essere soggetta al blocco perequativo, ai sensi della l. 335/1995 (cfr. Corte dei conti, Sez. di app. Regione Siciliana n. 374/A/2009, n. 129/2015, n. 150/2018, Sez. III app. n. 87/2010, Sez. II app. n. 266/2017). Di recente la Sezione giurisdizionale di appello siciliana ha ribadito che "*l'indennità integrativa speciale, correlata ai trattamenti di quiescenza di reversibilità sorti anteriormente all'entrata in vigore della l. 335/1995, continua a essere corrisposta come emolumento accessorio e separato rispetto alla pensione base e il*

relativo ammontare non può essere assoggettato al meccanismo (delineato, in linea generale, dall'art. 1, co. 41 della medesima legge e disciplinato dettagliatamente dall'allegata Tabella F) relativo ai limiti di cumulabilità del reddito pensionistico di reversibilità con gli altri redditi percepiti dal soggetto interessato (…). Conseguentemente, sull'importo dell'I.I.S. non possono effettuarsi le operazioni di riassorbimento menzionate nell'ultima parte del medesimo art. 1, co. 41; l'ammontare di questa va, quindi, periodicamente aggiornato in base ai criteri di perequazione fissati, di volta in volta, dalla normativa vigente in materia" (in questo senso, Sez. di app. Regione Siciliana nn. 93/A/2022, 73/A/2021, 79/A/2021, 157/A/2021, 201/A/2021). In termini si è espressa anche la giurisprudenza delle sezioni centrali d'appello (Sez. III app. n. 184/2024).

6. A ulteriore conforto di tale opzione ermeneutica milita il decreto interministeriale del 16 novembre 2012 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011". All'art. 3 si precisa, infatti, che le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, che "*per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione*". Si conferma, dunque, che quando la IIS è liquidato come assegno autonomo ed accessorio essa è soggetta ad autonoma e separata perequazione con la conseguenza che tale

rimane anche al fine di escluderne il meccanismo di riassorbimento previsto dall'art. 1 comma 41 cit.

7. Passando poi al motivo d'appello spiegato in via subordinata dall'INPS appellante, in relazione all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e, comunque, sull'applicabilità della stessa al caso di specie, appare opportuno evidenziare che il primo giudice non ha espressamente rigettato l'eccezione né vi sono argomenti dai quali si può desumere un rigetto implicito. La questione è tuttavia infondata. Come dedotto dall'appellato, lo stesso Giudice territoriale ha constatato che il pensionato aveva rivolto all'Inpdap, specifica istanza, con contestuale diffida, notificata in data 5 aprile 2006, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione indiretta su tutti i ratei maturati dal 1990, anche per il periodo di svolgimento di attività lavorativa; dopo la sentenza 1225/2010 – con la quale la stessa Sezione aveva riconosciuto il diritto a conseguire tale emolumento, in misura intera - con ulteriore istanza notificata l'8 settembre 2011 chiedeva sia l'esatta esecuzione dell'obbligo sia la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera ex artt. 2 L. 324/1959 e 99 T.U. 1033/1973 sul trattamento pensionistico indiretto, su tutti i ratei di pensione maturati dal 10 aprile 1998 e maturandi, oltre accessori. Tale seconda istanza fa espressamente riferimento alla circostanza che la liquidazione in sede di esecuzione della sentenza ha consentito al pensionato di ottenere una IIS "bloccata". Successivamente, con ulteriore raccomandata dell'11 luglio 2016, ricevuta i1 14 luglio

2016, reiterava la medesima richiesta e con ricorso notificato in data 19 novembre 2020 era introdotto il giudizio di primo grado esitato nella sentenza per cui v'è gravame. Il termine prescrizionale è stato, dunque, correttamente interrotto a decorrere dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla data in cui è stato riconosciuto in via giudiziale con la sentenza 1225/2010, essendo stato fino a quel momento denegato in radice.

In definitiva soltanto quando l'odierno appellato ha visto riconosciuto il diritto a conseguire l'IIS in misura intera e separata sulla pensione di reversibilità, con sentenza passata in giudicato, ha potuto constatare che la relativa liquidazione è rimasta priva di perequazione per effetto dell'erronea applicazione dell'art. 1, comma 41, cit. e che a tal fine si è reso necessario adire nuovamente l'autorità giurisdizionale al fine di escludere il blocco connesso alla sopra descritta clausola di salvaguardia.

8. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata. Le spese di lite sono a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Condanna l'INPS appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000 Mille/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026.

L'Estensore Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 SETTEMBRE 2026

p. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 SETTEMBRE 2026

p. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 4 SETTEMBRE 2026

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO